COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XLI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 439

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche (2521) 439

PRESIDENTE 439, 440, 443, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 453

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 439, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453

TOGNONI 440, 445

GORRIERI ERMANNO 440

MICELI . . . 441, 442, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453

TRUZZI 441, 449, 450, 452, 453

VALORI 441, 445

GRIFONE 442, 449, 450, 451

BARDINI 442

MARENGHI 443

MAGNO MICHELE 443, 444, 448, 452

VETRONE 444

BIANCO 445

MONTE 447

CACCIATORE 449

GOMEZ D'AYALA 450, 452

AVOLIO 451

Sull'ordine dei lavori:

GRIFONE 453, 454

PRESIDENTE 453, 454

MICELI 453

PAVAN 454

Votazione segreta:

PRESIDENTE 454

La seduta comincia alle 17,25.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Colombi Arturo Raffaello è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Tognoni.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche. (2521).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche » (2521), sul quale la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Il Sottosegretario onorevole Sedati desidera aggiungere alcune considerazioni alla relazione scritta.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, come vi è certamente noto, in base alla legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole che siano state colpite da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche, sono previste alcune particolari dispo-

sizioni fra cui certe di carattere creditizio, le quali consistono, essenzialmente, nella ratizzazione dei prestiti in essere alla data del 20 aprile 1960, per quanto si riferisce al credito di esercizio; viene poi inoltre autorizzata la rateizzazione quinquennale di questi crediti di esercizio che, nelle zone interessate, possono essere assistiti dal contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, in modo da ridurre l'onere di interesse a carico dei beneficiari, rappresentati da queste aziende colpite.

Oltre alle rateizzazioni dei prestiti previste dall'articolo 15 e quelle di cui all'articolo 16 della legge n. 739 del 1960 che si riferiscono ai prestiti e mutui contratti o su fondi di anticipazione dello Stato o con il contributo dello Stato, vi è l'articolo 5 della stessa legge in base al quale alle aziende, che abbiano subìto un danno valutabile in non più del 40 per cento, può essere concesso un prestito di esercizio al 3 per cento, ridotto all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti. La restituzione di queste somme avviene in un quinquennio.

Ora, è stato fatto presente dalla categoria interessata l'opportunità che di questa agevolazione usufruiscano non solo le aziende che riescono ad avere le somme nell'ambito del Fondo di anticipazione, che è di un miliardo di lire, ma anche le aziende che non potendo usufruire di queste somme, ottengano il credito da istituti esercenti il credito agrario. Ed allora, per venire incontro all'istanza, riconosciuta giusta, è stato predisposto dal Governo questo disegno di legge. In sostanza con esso alle aziende che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si accordano gli stessi beneficî, ma attraverso un meccanismo diverso. Cioè, in pratica, si dice che lo Stato può concedere ad istituti ed enti che esercitano il credito agrario, un contributo nell'interesse pari al 3 per cento e 3,90 per cento, annuo, costante, per anticipazioni fatte al 3 per cento e all'1,50 per cento, rispettivamente cioè per i prestiti erogati agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti. La differenza nel contributo che deve dare lo Stato agli istituti di credito, cioè il maggior concorso per i prestiti concessi a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti, è giustificata dal tasso differenziale e quindi dalla maggior quota che va a carico dello Stato per reintegrare gli istituti della differenza fino alla concorrenza del tasso normale previsto per il credito normale di esercizio.

Con questo intervento dello Stato sarà possibile fare operazioni di credito a tassi agevolati e per cinque anni per 5 miliardi di lire circa.

È evidente che non è possibile precisare *a priori* la somma finale perché se, in teoria, tutti i prestiti venissero concessi con tasso dell'1,50 per cento, con il concorso dello Stato di 200 milioni di lire all'anno per cinque anni, si arriverebbe a dare mutui per circa 5 miliardi; se, viceversa venissero concessi al 3 per cento, è evidente che si arriverebbe a 6 miliardi e più. Comunque, le dimensioni della spesa oscillano intorno ai 5 miliardi, quindi rappresentano una cifra abbastanza rilevante. Come dicevo, si è fatto riferimento all'articolo 5 perché le disposizioni della legge più volte richiamata sono state recentemente approvate dal Parlamento ed esse prevedono non solo quali sono i beneficiari delle provvidenze, ma anche una differenza a favore dei coltivatori diretti e suggeriscono infine le modalità di erogazione. In questo stesso provvedimento è previsto anche un ulteriore beneficio e cioè la riduzione del bollo sulle cambiali allo 0,10 per cento qualunque ne sia l'importo o la somma. Naturalmente risultano confermate, in questo disegno di legge, le norme riguardanti la garanzia di privilegi che gli istituti accendono in relazione a questi prestiti. Perché, come si ricorderà, in applicazione delle nuove disposizioni della legge n. 739, si è dovuto introdurre una modifica al sistema dei privilegi, in quanto questi ultimi si devono estendere a tutto il periodo quinquennale.

Non so se occorrano ulteriori delucidazioni da parte mia per chiarire eventualmente altri aspetti del provvedimento. Comunque mi riservo di darle qualora siano richieste.

PRESIDENTE. Dopo l'intervento dell'onorevole Sottosegretario di Stato, ritengo superfluo aggiungere una ulteriore illustrazione quale relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOGNONI. Un'osservazione preliminare su questo provvedimento si impone, ed è la seguente: il Governo ha preso in questi giorni, in queste ultime settimane, una serie di provvedimenti per le zone alluvionate, senza peraltro tener presente che proprio mentre presentava al Parlamento questo disegno di legge, per esempio, nuove calamità naturali ed avversità atmosferiche si erano verificate in altre parti del Paese e i contadini che ne sono stati colpiti attendono provvidenze in loro favore.

Ora, praticamente, le zone che sono state colpite dalle ultime calamità, ad esempio la

Toscana nel settembre scorso, il Lazio, dove i disastri hanno assunto lo stesso mese proporzioni enormi, come certamente tutti i colleghi sanno, e così ancora alcune zone dell'Italia settentrionale, praticamente sono escluse dalle provvidenze sottoposte oggi al nostro esame. La scorsa settimana la Commissione dei Lavori pubblici ha approvato un provvedimento proposto dall'onorevole Zaccagnini che si riferiva sì alle zone alluvionate, ma la cui applicazione ha per confine il marzo del 1960. Quindi, tutti i danni causati dalle alluvioni successive sono esclusi dal beneficio. Questo disegno di legge praticamente si interessa nuovamente delle zone colpite, ma si riferisce alle zone colpite in passato. Difatti, come è noto, il riferimento alla legge del luglio 1960, n. 739, precisamente la legge del 21 luglio 1960, implica la considerazione del periodo di tempo che va fino al 14 agosto del 1960 (data di entrata in vigore di questa legge). E i disastri successivi a quest'epoca?

La questione che io vorrei sollevare, appunto, è questa: mentre si elaborano queste provvidenze, noi dovremmo trovare il modo di estendere l'efficacia del provvedimento in esame ad altre zone, naturalmente provvedendo nel contempo anche ad aumentare i finanziamenti che si rendano necessari.

A questo proposito preannuncio un articolo aggiuntivo all'attuale disegno di legge, sul quale prego il Governo e i colleghi della Commissione di voler esprimere il loro parere già in sede di discussione generale. L'articolo aggiuntivo dice testualmente che « Le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, sono estese alle calamità verificatesi dal 14 agosto al 15 ottobre 1960 ». Naturalmente in ossequio al Regolamento, la nostra Commissione è investita solo dell'esame del principio da me proposto. Se tuttavia il principio venisse approvato e noi dovessimo, conseguentemente, rinviare il provvedimento ad un ulteriore esame da parte della Commissione Bilancio, sono pronto a presentare successivamente anche un articolo aggiuntivo relativo alla copertura finanziaria.

GORRIERI ERMANNO. A me pare che la proposta del collega Tognoni sia perfettamente superflua perché la legge 21 luglio 1960, n. 739, non si riferisce soltanto alle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche di un periodo delimitato, essendo queste una « legge quadro ».

Il problema è che, in presenza di nuove calamità, una volta che il Governo abbia potuto accertare l'entità dei danni e le dimensioni del finanziamento necessario, occorrerà presentare una leggina finanziaria per integrare adeguatamente i fondi a disposizione.

MICELI. Mi permetto di rettificare l'interpretazione del collega leggendo l'articolo 24 della legge in questione: « I contributi e le agevolazioni creditizie e fiscali previsti dalla presente legge saranno concessi entro i limiti di cui al precedente articolo ai danneggiati..., ecc. ...verificatesi dal 1j giugno 1958 fino alla data di entrata in vigore della presente legge ». Ho qui a disposizione la *Gazzetta Ufficiale* che riporta il testo della legge n. 739 del 29 luglio 1960.

TRUZZI. Onorevoli colleghi, vorrei ci chiarissimo le idee, diversamente confesso che per parte mia finisco col non capire poi nulla! Il collega Tognoni dice: vi sono calamità verificatesi dopo una certa data e per le quali dobbiamo preoccuparci di provvedere. Ora, noi abbiamo davanti agli occhi una legge che afferma: « Sui prestiti concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario con proprie disponibilità a favore di aziende agricole che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739,... »! Che cosa significa questo? Che ci si deve riferire alle condizioni previste dall'articolo 5 di quella legge. E null'altro.

MICELI. Ma l'articolo 5 è collegato all'articolo 24 della stessa legge.

VALORI. Onorevoli colleghi, faccio osservare che mi sono trovato recentemente presente ad un convegno di rappresentanti di zone alluvionate. Fra gli altri, ricordo, era presente il rappresentante della prefettura il quale, davanti al testo di un ordine del giorno col quale si chiedeva l'emanazione del decreto per l'applicazione di questa legge, ha fatto subito osservare che questa legge, così come è formulata, comprendeva le calamità naturali verificatesi fino al momento dell'entrata in vigore della stessa. Quando noi diciamo « di cui all'articolo 5 », noi stabiliamo le condizioni nelle quali si trova a dover operare il Ministero. Ma sempre nell'ambito di una legge la quale ha come caratteristica un intervento a favore delle aziende danneggiate da una certa data ad un'altra. Nella nostra legislazione vi sono infinite leggi che sono state fatte per questa o quella calamità naturale e però nessuna di queste leggi è mai ritenuta applicabile se non ne estendiamo i limiti di tempo.

In sostanza io vorrei dire questo, che il provvedimento che stiamo elaborando dovrebbe venir fuori con assoluta chiarezza, se non vogliamo comprometterne né la rapida

approvazione anche da parte del Senato, né l'applicazione pratica.

GRIFONE. Accolgo il suggerimento dell'onorevole Truzzi di chiarirci reciprocamente le idee. Ora, le cose stanno in questi termini: ci sono state calamità gravissime nelle zone di Bergamo, Brescia, Pisa, Grosseto, ecc. e quindi ci aspettavamo di essere chiamati qui ad esaminare provvedimenti urgenti che coprissero l'intero quadro della situazione venutasi a determinare nel paese. Invece ci vediamo presentare un disegno di legge (che fino a poche ore fa, tra l'altro, non era stato nemmeno stampato) come questo! Pensavamo si trattasse di ben altro. E, io credo che l'onorevole Tognoni stesso si sia affrettato ad esaminarlo questo disegno di legge, nella speranza di vedervi affrontati i problemi che tanto preoccupano l'opinione pubblica. Ed invece si tratta di una delle solite leggine! Io qui, adesso non entro ancora nel merito. E però faccio osservare che questo modo di procedere è proprio quello che porta il discredito sull'attività parlamentare. Noi abbiamo discusso una legge il 21 luglio scorso nell'intento di operare in modo definitivo ed ecco che oggi ci presentano ancora una volta una leggina. Non spetta a me fare apprezzamenti di natura politica in questa sede, ma ricordo che lo stesso onorevole Presidente del Consiglio dei ministri ha detto recentemente in una ben nota occasione che non è più tempo di continuare ad applicare toppe e pezze. La legge 21 luglio 1960, n. 739, dobbiamo riconoscerlo, non viene applicata, non trova affatto applicazione pratica. Tanto è vero questo che i decreti di delimitazione delle zone di cui all'articolo 1 della legge stessa e per i quali abbiamo insistentemente sollecitato il Ministro, non sono stati ancora pubblicati. Tanto è vero che l'unica notizia che ne abbiamo è quella da lui data al convegno dei coltivatori diretti – perché, giova dirlo anche in questa occasione, le cose più importanti d'Italia si comunicano in certe sedi ed in certe occasioni, non in Parlamento – quando apprendiamo che aveva firmato proprio in quei giorni un primo blocco di decreti!

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non è vero! L'onorevole Ministro Rumor lo ha detto proprio qui, in Commissione, che i decreti erano già stati da lui firmati e si trovavano al concerto.

GRIFONE. Intanto noi vorremmo sapere in che consiste questo blocco di decreti. Viviamo in un'epoca in cui la certezza del diritto, dite voi, è fondamentale! Noi vogliamo quindi sapere di che si tratta. Noi, infatti, non sappiamo ancora quali sono queste famose zone delimitate e cominciamo ad avere la sensazione che abbiate paura di dirlo per tema di scontentare qualcuno! Non si capisce altrimenti perché mai questi famosi decreti non sono ancora stati pubblicati.

MICELI. Vuole dire far capire agli altri interessati che verranno in seguito altri decreti. Il decreto, onorevole Sottosegretario, la legge lo dice chiaramente, dovrebbe essere unico.

GRIFONE. Nel frattempo c'è da rilevare che con una diligenza peraltro sospetta, molto sospetta, sono già stati messi in moto gli ispettorati! Ho qui un opuscolo: « Distribuzione di semi... », ecc. « ai sensi,... » ecc. Quindi, questo significa che già si stanno impartendo le istruzioni e si distribuiscono i moduli per la presentazione delle domande, mentre la maggior parte degli interessati non sa ancora quali sono le zone previste!

Abbiamo intere zone, quali quelle cui si riferiva poc'anzi il collega Tognoni, come Grosseto, Viterbo, ecc., che aspettano, e intanto apprendiamo che si procede alla distribuzione di seme di grano gratuitamente. Tutto ciò è allarmante, preoccupante. Non si sa niente: dove, quando, come, in quale misura! Siamo veramente ritornati all'età del bronzo! C'è soltanto qualcuno che in via segreta sa qualcosa e lo annuncia ai congressi, e così via.

Per quanto concerne poi il merito, osserviamo che qui si ripete la discriminazione, per cui abbiamo discusso ancora l'altro ieri in sede di esame del « piano verde », fra grandi e piccoli, con le difficoltà da parte di questi ultimi che sono state ampiamente illustrate in questa sede dai colleghi Bianco, Gomez D'Ayala ed altri.

Questa l'osservazione preliminare che volevamo fare. In questo senso io ritengo del tutto giustificata la proposta formulata dall'onorevole Tognoni di cogliere l'occasione della discussione di questa legge, anche se l'oggetto è diverso, per allargare le provvidenze, trovando se occorre anche i necessari finanziamenti.

BARDINI. Faccio osservare che abbiamo tempestivamente sollecitato il Governo ad intervenire in modo rapido e concreto nella nostra zona dopo le ultime disastrose calamità naturali. Mi riferisco alla provincia di Siena. Le alluvioni del 24 e 25 settembre scorso hanno causato danni per miliardi di lire; quattro comuni sono stati investiti in pieno dal sinistro. Di fronte a un danno valutabile in 2 miliardi, il Governo finora è intervenuto

nella misura di 7 milioni! Ora, se fra un paio di giorni questa legge dovesse venire approvata così come ci viene proposta, e queste zone cui mi riferisco dovessero trovarsi escluse dai beneficî in essa previsti, non so proprio che cosa dovrebbero dire gli agricoltori, i coltivatori diretti, i braccianti, i lavoratori insomma, di questi comuni rimasti danneggiati.

Questo non può accadere ed è assolutamente deplorevole che si facciano leggi in questo modo!

MARENGHI. Onorevoli colleghi, la legge n. 739 del 21 luglio 1960, era una legge quadro ed i termini contenuti in essa valgono per l'utilizzazione dei finanziamenti disposti da quella legge stessa.

Per quanto concerne questo disegno di legge, io ritengo che questi beneficî si possano estendere anche ai danni verificatisi dopo la data del 14 agosto 1960. Perché qui si dice: Sui prestiti concessi dagli Istituti ed Enti,... ecc., alle aziende agricole che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Su questo credo si possa essere tutti d'accordo. Se non è così si potrà anche chiarire la cosa. Ma, a mio modo di vedere, siccome c'è il finanziamento relativo, non dovrebbero sussistere dubbi. Noi dobbiamo qui dare atto al Governo di essere intervenuto con un primo provvedimento. Come è stato deciso questo primo provvedimento, però, io penso che il Governo provvederà con altri disegni di legge ad altri interventi ugualmente necessari.

Per quanto riguarda la delimitazione delle zone, devo dire che veramente si tratta di un lavoro delicatissimo. Per esprimere il mio pensiero, anzi, aggiungerò che il procedere a delimitare una zona è in questi casi una cosa eccezionalmente delicata. Basti pensare alle difficoltà imposte dai sopraluoghi...

MAGNO MICHELE. Ma non si è fatto ne si farà alcun sopraluogo!

MARENGHI. Allora, le posso dire, onorevole collega, che a Piacenza i funzionari incaricati si sono recati sul posto e hanno dovuto lavorare non poco per arrivare ad identificare le zone. D'altra parte il Ministero si avvale degli organi periferici e gli ispettorati sono al corrente di quanto è stato fatto.

Quindi, dicevo, è un lavoro, quello della delimitazione difficile, complicato e piuttosto lungo. Sono certo che, appena firmati, i relativi decreti saranno portati a conoscenza di tutti. Non credo quindi che il Ministero voglia tenerli fermi e soprattutto segreti!

PRESIDENTE. I problemi sorti nel corso degli ultimi interventi sono tali per cui io ritengo opportuno che, pur considerandosi ancora aperta la discussione generale, il rappresentante del Governo intervenga per chiarirne i termini. Mi auguro anche che, a seguito di ciò, la discussione successiva divenga più spedita.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Rispondo innanzitutto per dare alcuni chiarimenti in ordine ai quesiti che sono stati posti.

La legge 21 luglio 1960, n. 739, contiene una prima parte avente carattere di genericità, vale a dire applicabile a tutti i casi e a tutte le situazioni. Con l'ultimo articolo, il 24, mi pare, si dispone inoltre che in sede di applicazione di questa legge sono prese in considerazione le aziende danneggiate dal 1° giugno 1958 alla data di entrata in vigore della legge stessa. Quindi è evidente che per nuovi eventi calamitosi occorre una nuova legge che preveda la copertura della spesa. Per quanto riguarda questo aspetto del problema credo sia importante anche richiamarsi al comunicato diramato al termine di una delle recenti riunioni del Consiglio dei ministri, in cui si informava che tutti i problemi relativi ai danni verificatisi in alcune regioni d'Italia successivamente alla entrata in vigore della legge n. 739 sono stati discussi dal Consiglio dei ministri il quale ha anche completato il lavoro, certo non facile, di rilevazione dei danni e identificazione dei bisogni, lavoro che si riferisce oltre che al settore agricolo anche a quello industriale ed alle opere pubbliche. Quindi per provvedere al reperimento dei fondi necessari a questo fabbisogno si farà luogo ad un disegno di legge speciale di prossima approvazione da parte dello stesso Consiglio dei ministri. Questo disegno di legge, per quanto riguarda il settore agricolo, farà riferimento alle norme contenute nella legge n. 739. Viceversa, il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame è un'integrazione, è un'anticipazione, nel senso che il problema del credito di conduzione che esso affronta è un problema di carattere urgente perché sono in corso presso gli istituti interessati, come voi sapete, le operazioni di rinnovo dei crediti di esercizio per il fabbisogno della prossima campagna invernale 1960-1961. E, come è ovvio, erano insistenti le pressioni delle categorie interessate perché i beneficî di cui all'articolo 5 della legge n. 739 del 1960 limitati in relazione alla disponibilità di 1 miliardo, e quindi ad un numero esiguo di aziende, fossero estesi anche al credito degli istituti, purché le aziende si trovassero nelle condizioni di cui all'articolo 5. quindi,

con questo disegno di legge noi diciamo soltanto che queste aziende, quelle cioè che abbiano perduto non meno del 40 per cento del prodotto, possono fruire dei benefici suddetti. L'articolo 5 non fa riferimento a nessuna zona in particolare e quindi non occorre alcuna delimitazione né ai sensi di questo né di altri articoli. È necessario soltanto che sia constatato il fatto che le aziende abbiano subìto un danno superiore al 40 per cento. Perciò in virtù di questo provvedimento è evidente che il beneficio si estende non solo alle aziende che abbiano subìto un danno superiore al 40 per cento in periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 739, ma anche a quelle che ne abbiano subìto uno uguale successivamente.

Sono stati anche riportati gli stessi criteri di assegnazione di fondi e così via, fra cui quello della riduzione allo 0,10 per cento sulle cambiali. Credo quindi di aver chiarito qual è l'esatta portata dal provvedimento in questione. Il perché di questa presentazione con tanta urgenza si spiega con la sfera di applicazione della legge stessa.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Tognoni circa la non applicazione della legge n. 739 ho già detto altre volte: non è esatto, non è vero che essa non abbia avuto applicazione. Per quel che riguarda le disposizioni di carattere fiscale si procedette subito, dalla sospensione delle imposte e dei contributi unificati e, quando ne è stata fatta richiesta, anche con altre misure. In un secondo momento, non appena avute le anticipazioni, le concessioni si trasformano in sgravi con la procedura prevista dalla n. 739.

Per quanto riguarda poi le agevolazioni di carattere credizio sono stati autorizzati gli istituti di credito fin dal luglio scorso a rateizzare il prestito. Sono stati anche autorizzati gli stessi istituti a ridurre il tasso di interesse rateizzato e sono stati anche concessi loro i fondi di anticipazione di cui all'articolo 5. Quindi tutta questa parte è stata esaurita. È stato anche predisposto tutto il lavoro per la disponibilità del grano messo a disposizione delle categorie colpite. L'assegnazione viene fatta a favore di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone colpite. Con un limite di assegnazione finora mai registrato e quindi di gran lunga superiore alle assegnazioni fatte in analoghe circostanze negli scorsi anni.

Per quanto riguarda poi i decreti non mi diffondo, avendo già sottolineato l'onorevole Marenghi le difficoltà di fronte alle quali si sono trovati i nostri organi periferici nel compiere le rilevazioni. Tenendo conto che molte zone vengono prese in esame per eventi verificatisi ad una distanza di tempo di due anni, è facile immaginare come sia estremamente difficile delimitare con esattezza i territori colpiti. E, considerata l'importanza delle norme del provvedimento e la relativa cooperazione degli interessati, è evidente che i nostri uffici hanno fatto bene a procedere con estrema attenzione alla identificazione delle zone, onde evitare o quanto meno limitare al massimo i fenomeni di scontento che in queste occasioni si determinano.

Ma, ripeto, tutto questo lavoro è stato compiuto ormai; sono stati portati a termine i necessari rilievi per le zone identificate, sono già stati firmati i relativi decreti da parte dei Ministri dell'agricoltura e del tesoro e inviati alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Quindi noi pensiamo che la *Gazzetta Ufficiale* possa pubblicarli oggi o domani.

MICELI. Si tratta di un solo decreto, onorevole Sottosegretario: « decreto » e non « decreti », dice la legge.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le zone sono delimitate con decreti. Si è andati alla ricerca delle zone contigue nell'ambito delle varie provincie e quindi per ogni provincia c'è un decreto di delimitazione di queste zona.

MAGNO MICHELE. Non voglio rientrare nel merito della questione, benché avrei molte cose da dire. Dirò solo che la legge n. 739 non è bene applicata, è violata dalle banche, dai consorzi agrari e così via. Inoltre è mancata la pubblicazione del decreto o dei decreti, il che crea veramente uno stato di disagio notevole e un malcontento abbastanza grave. Vorrei che almeno il Sottosegretario ci dicesse qualche cosa in merito alla mancata applicazione dell'articolo 21 della legge. Il Ministro dell'agricoltura potrà dire che la questione non rientra nella competenza del suo ministero, però questo è certo il più interessato all'applicazione della legge che la promosse.

VETRONE. Desidererei un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario. Questi a un certo punto ha precisato che nell'articolo 1 del disegno di legge c'è un unico riferimento, quello relativo all'articolo 5 della legge n. 739, per recepire la condizione che le aziende abbiano perduto almeno il 40 per cento della produzione, indipendentemente dal fatto di

cadere o non cadere nelle zone delimitate a norma dell'articolo 1. Il che significa, a mio parere, che se un'azienda, ricadendo o non ricadendo in una delle zone delimitate da questo articolo, ha avuto il 40 per cento della produzione distrutto da un incendio, non da una alluvione – perché non si parla di zone alluvionate – beneficia di questo articolo della legge.

Ma c'è di più. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge n. 739 del 1960 stabilisce che i benefici di cui al primo comma dell'articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 1. Ora si può dare il caso che l'azienda ricada in una zona delimitata dall'articolo 1 e benefici di questa legge, la quale non pone quella tale condizione; quindi può godere anche dei contributi. Un'azienda che ricada in una zona delimitata dal Ministero dell'agricoltura in base alla legge n. 739 vuol fruire dell'articolo 5 di questa legge; ma sa – perché nell'articolo 5 di questa legge è detto espressamente – che non può fruire contemporaneamente dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 1. Se invece di chiedere l'applicazione dell'articolo 5 della n. 739 quest'azienda, ricadendo in quella zona, chiede l'applicazione dell'articolo 1 di questa legge, siccome questo articolo 1 non pone il divieto della cumulabilità, potrà godere di questa provvidenza e della provvidenza del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 739.

Per cui ritengo che bisognerebbe aggiungere a questo articolo 1 l'ultimo comma dell'articolo 5. Cioè: i benefici di cui al comma precedente non sono cumulabili con quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 739.

PRESIDENTE. Ma il titolo della legge indica l'ambito di applicazione della legge stessa, quindi l'equivoco non esiste.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda il primo quesito, ha già risposto il Presidente. Per quanto riguarda il secondo, il caso indicato dall'onorevole Vetrone non si può verificare, perché noi diciamo: «Le aziende agricole che si trovino nelle condizioni dell'articolo 5»; quindi in tutte le condizioni del detto articolo compreso anche il divieto di cumulo.

TOGNONI. Perché attendere un nuovo provvedimento? Oggi conosciamo l'entità dei danni e quindi dobbiamo avere il coraggio di dire apertamente se vogliamo o meno approvare un provvedimento atto a alleggerire la situazione presente.

Questo è il problema. La risposta dell'onorevole Sottosegretario purtroppo è stata abbastanza chiara. Egli non ha lasciato alcun dubbio sul fatto che i danneggiati dei mesi di settembre ed ottobre non riceveranno alcuna provvidenza e non avranno la possibilità di beneficiare del presente provvedimento.

VALORI. Se il Governo intende applicare questo provvedimento anche nelle zone danneggiate dalle alluvioni verificatesi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre, questa intenzione deve essere esplicitamente dichiarata nella legge.

Se oggi vogliamo fare riferimento, sia pure parzialmente, alla legge del 21 luglio 1960, n. 739, occorre che noi diciamo che i contributi di cui alla presente legge si applicano alle calamità atmosferiche verificatesi dal tale giorno al tal altro. Perché altrimenti possono accadere due cose: o si escludono le zone colpite negli ultimi tempi dopo l'entrata in vigore della legge dello scorso luglio, oppure queste provvidenze si possono estendere alle zone che saranno colpite dopo l'entrata in vigore della presente legge. In quest'ultimo caso non sapremo se gli stanziamenti si riveleranno sufficienti o meno. E potrebbe sorgere questo dubbio: se nel corso di questa notte si verificassero delle avversità atmosferiche su una qualsiasi ragione, questa legge è o non è applicabile?

Se ci troviamo d'accordo, onorevole Sottosegretario, sulla sostanza, mi pare che si renda necessario essere precisi su questo punto. D'altra parte anche la relazione si esprime chiaramente quando dice che «allo scopo di agevolare l'afflusso di credito di conduzione all'impresa agricola è stato predisposto il presente disegno di legge mediante il quale, ad integrazione degli interventi già previsti negli articoli 5, 6, 7 della legge 21 luglio 1960, n. 739».

In altri termini, con questo provvedimento si intende operare un miglioramento dei criteri già seguiti in quella legge.

BIANCO. Prima di ascoltare le parole dell'onorevole Sottosegretario avevo avuto l'impressione che quanto disposto nel presente disegno di legge fosse una integrazione delle somme assegnate alle zone colpite dalle avversità atmosferiche con gli articoli 5 e seguenti della legge 21 luglio 1960, n. 739. Ed in questo caso si poteva essere d'accordo, a parte il rimprovero che noi avremmo comunque potuto muovere al Governo per non aver ancora adottato alcun provvedimento in relazione ai disastri atmosferici verificatisi successivamente. Ma quando l'onorevole Sotto-

segretario ci dice che i 200 milioni di cui si parla nel presente provvedimento saranno spesi in un quinquennio ed interessano i danni provocati successivamente al 14 agosto 1960, comincio a non capirci più niente. Tuttavia capisco una sola cosa: che è assolutamente indispensabile prendere in considerazione la proposta del collega Tognoni.

Poco fa l'onorevole Sottosegretario ci diceva che nel nuovo provvedimento sono richiamate tutte le condizioni elencate nell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in base alle quali potranno usufruire di questo provvedimento coloro che non avessero utilizzati i benefici di cui all'articolo 1 di quella legge. Ma, onorevoli colleghi, gli articoli di quella legge per i danni successivi non esistono ancora! E quale sarà la situazione di coloro che chiedessero un finanziamento in base a questo provvedimento se domani poi fosse approvata una nuova legge che assegnasse decine di miliardi di contributi ai danneggiati? Certamente si risponderebbe: « ma voi, egregi signori, vi siete avvalsi di quel provvedimento! ».

Ed allora, onorevole Sottosegretario, cerchiamo di essere chiari, perché in questo provvedimento non si afferma assolutamente che i provvedimenti in esso contenuti si riferiscono anche ai danni successivi. Anzi vi si afferma una sola cosa, cioè che questo è un provvedimento puramente integrativo. Ciò significa che le somme precedentemente stabilite sono state ritenute insufficienti per riparare i danni avvenuti fino al 14 agosto del corrente anno.

MICELI. Nel corso di questa discussione generale si è fatto qualche giusto rilievo circa le aspettative dei vecchi e dei nuovi danneggiati. L'onorevole Sottosegretario ha ritenuto di rispondere in modo esauriente quando ha detto che per i vecchi danneggiati è stato fatto molto attraverso la concessione di prestiti, di agevolazioni fiscali, ecc. Io però vorrei invitarlo a riconsiderare gli stanziamenti perché possa rendersi conto del fatto che i contributi non possono essere determinati in quanto non si è proceduto finora ad una delimitazione delle zone colpite. È difficile fare una delimitazione – ha affermato l'onorevole Sottosegretario – in ciò trovando il conforto del professor Marenghi.

Ma devo richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sul fatto che nel momento in cui avvennero i danni vi furono numerose dettagliate relazioni topografiche da parte dei singoli ispettori agrari provinciali che mettevano in grado il Ministero di prendere deliberazioni a Roma, a tavolino. Perché queste deliberazioni non sono state prese? Perché evidentemente si vogliono fare le nozze con i fichi secchi! Nella sola Calabria con la legge del 1959 furono accertati 15 miliardi di danni; adesso con 15 miliardi si vogliono sodisfare tutti i danni subìti in Italia a cominciare dal 1958, comprendendo anche quelli subìti dalle Puglie che oltretutto non si sa nemmeno a quanto ammontino. In un primo momento si era accertato che i comuni colpiti da avversità atmosferiche erano 177; da 177 sono diventati 51 e adesso non si vuole nemmeno precisare quali siano questi 51 comuni.

Ma non basta, onorevoli colleghi! Perché mai si insiste nel voler emanare i decreti e non il decreto? È chiaro: perché mentre la legge parlava di un decreto nel quale comprendere tutte le zone colpite, facendo invece i decreti, si possono includere i comuni danneggiati pochi per volta, lasciando a quelli rimasti fuori la speranza di essere compresi nei decreti successivi. Ma con questo criterio, onorevoli colleghi, si finisce col danneggiare tutti, anche gli inclusi, visto che essi non possono presentare nemmeno la domanda per i contributi poiché gli ispettorati tenuti ad accettare queste domande non sono in grado di fornire i moduli delle domande stesse a seconda dei danni subìti o dai fabbricati o dai terreni, e così via. La mia opinione è dunque che il Governo è pienamente responsabile di aver danneggiato ulteriormente i colpiti dalle alluvioni.

Per quanto riguarda i danneggiati nuovi, non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che avevamo fatto una legge quadro con lo scopo preciso di evitare di ricorrere a nuove leggi in caso di alluvioni. Per questa povera gente ulteriormente colpita dalle avversità atmosferiche doveva bastare semplicemente il reperimento dei fondi allo scopo di applicare la legge già esistente. Che significato ha una legge quadro se per farla funzionare occorrono sempre leggi nuove?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chi le ha detto questo?

MICELI. Lei, signor Sottosegretario, quando ha affermato: « stiamo facendo nuovi disegni di legge per nuove zone ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io ho detto che il Consiglio dei ministri ha preso in esame la nuova situazione determinatasi per effetto delle calamità recenti ai fini della riparazione dei danni non soltanto in agricoltura, ma an-

che nei settori dei trasporti, delle strade, ecc. Ora fino a quando ella, onorevole Miceli non mi dimostrerà che per far fronte alle necessità di tutti questi settori non occorrono nuove leggi, tutte le sue argomentazioni cadono. Non ho mai sostenuto la necessità di una nuova legge quadro per l'agricoltura; ho detto soltanto che per provvedere alle molte esigenze che ho elencato è necessaria una nuova legge.

MICELI. Ella non ha potuto negare, sulla base dei rilievi da me fatti, il valore ed il significato della legge quadro, ma cerca ugualmente di girare l'ostacolo collegando per queste nuove alluvioni i danni subìti in agricoltura ad altri tipi di danni in modo da ritardare l'applicazione della legge. Questo sistema non fu adottato per i vecchi danni in agricoltura; in questo campo fu fatto un provvedimento definitivo nel quale solo per dare un contentino all'onorevole Cassiani furono considerati anche alcuni danni industriali. Per l'agricoltura il problema dovrebbe ormai considerarsi chiuso essendo preciso ed unico dovere del Ministro quello di fissare gli stanziamenti necessari per azionare di volta in volta la legge quadro. Purtroppo abbiamo constatato con amarezza che il Governo non intende affatto venire incontro ai nuovi danni determinatisi in questo campo; infatti col provvedimento che stiamo esaminando è evidente che è possibile soccorrere soltanto una limitata parte di alluvionati. D'altra parte, quando si passerà all'esame degli articoli, si potrà accertare meglio se il mio pensiero corrisponde o meno al vero. A parte tutto poi sarebbe necessario chiarire in modo specifico nella legge (e ciò per non deludere le aspettative del pubblico e per non discreditare, come ha detto l'onorevole Grifone, lo stesso Parlamento) quale è lo stanziamento stabilito per i danni in agricoltura. A tale scopo siamo anche disposti a riunirci ancora in maniera da stabilire almeno l'entità della cifra.

MONTE. Ho chiesto la parola per far rilevare agli onorevoli colleghi che nella legge n. 739 abbiamo introdotto due norme di carattere generale: una sospensione delle imposte del 50 per cento ed il rinnovo del credito di esercizio alle aziende colpite da calamità naturali, da alluvioni, purché l'ammontare del danno raggiunga almeno il 40 per cento. Per quanto riguarda la mia provincia, ad esempio, devo far presente che sia il consorzio agrario, sia il Banco di Napoli, hanno rinnovato, anche al di fuori della zona delimitata il credito di esercizio a tutte le ditte ed a tutte le aziende. Poiché questa legge si richiama all'altra, è pacifico, secondo me, che essa vada al di fuori anche delle zone delimitate, perché è chiaro che dovunque piombi una calamità lì la legge ha il dovere di intervenire e provvedere. Il nostro compito è quello di agire, dunque, con la massima celerità possibile. Questa legge è stata fatta proprio perché la cifra stanziata nella legge n. 739 si è dimostrata insufficiente a sodisfare tutte le esigenze che si erano create dopo la sua approvazione. Queste le ragioni, signor Presidente, per le quali la prego di volere accelerare i lavori e di passare il più rapidamente possibile agli articoli della legge la cui urgenza è determinata anche dalla semina, che ormai è alle porte.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È evidente che per le zone colpite da alluvioni in epoca successiva a quella dell'approvazione della legge n. 739 si debba procedere con una disposizione di legge a parte, non solo per quanto ho già detto e cioè che gli interventi che riguardano settori diversi della stessa agricoltura, ma anche per mettere effettivamente a disposizione i mezzi finanziari occorrenti e rendere così operanti le singole norme contenute nella n. 739. Il Governo non ha mai pensato di risolvere il problema delle nuove zone colpite da alluvioni con il provvedimento che stiamo esaminando; del resto il comunicato emanato dal Consiglio dei ministri parlava di tutt'altro che di questa limitata e precisa disposizione. Ho detto che l'origine del provvedimento in esame va trovato nelle continue pressioni fatte dalle categorie interessate, pressioni che son diventate via via sempre più insistenti, soprattutto in seguito al provvedimento della distribuzione del grano. È stato fatto rilevare che per la semina non occorre soltanto il grano, ma anche il concime, e poiché si trattava di aziende che si trovavano nelle zone colpite da avversità atmosferiche, che versano quindi in serie difficoltà economiche, tanto che hanno chiesto anche la rateizzazione quinquennale dei prestiti precedenti, il Governo si è fatto carico di agevolare queste piccole aziende anche ai fini del nuovo credito di conduzione che viene erogato attraverso il disegno di legge a condizioni di particolare favore.

Questi sono i limiti della disposizione, che non vuole andare al di là di questi limiti. L'urgenza di essa è determinata dal fatto che le operazioni di rinnovo del credito di esercizio per il fabbisogno immediato della semina sono già in corso e quindi i piccoli

operatori vogliono immediatamente queste provvidenze per poter ottenere il credito alle nuove condizioni. Ritardare un provvedimento di questo genere significa bloccare le vie del credito a diecine e diecine di migliaia di piccole aziende, perché non si trovano nelle condizioni di poter accedere al credito alle condizioni che abbiamo previsto in questo disegno di legge, in quanto si tratta di crediti erogati da istituti esercenti il credito agrario, e l'intervento dello Stato si limita soltanto al servizio interessi. Se non approviamo questa legge che è urgente, e non mettiamo il Senato in condizioni di approvarla a sua volta, frustriamo completamente la finalità della legge stessa.

Vi prego di considerare questo e di voler rinviare l'esame di altri problemi a quando sarà presentata la legge per l'applicazione di tutte le norme previste dalla 739 nelle zone colpite da alluvioni.

L'emendamento presentato dall'onorevole Tognoni, anche se noi lo approvassimo, sarebbe praticamente privo di qualsiasi effetto, perché la legge 739 non è applicabile nelle zone colpite da alluvioni in epoca successiva all'entrata in vigore della stessa legge, se non si dispongono contemporaneamente tutte le norme conseguenti di carattere finanziario. Quindi dire che le provvidenze della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono estese alle calamità verificatesi nell'agosto e settembre 1960, significa non dire nulla.

MICELI. Abbiamo già preparato un articolo per la copertura finanziaria.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda l'applicazione di questo beneficio specifico, ripeto: non v'è alcun dubbio che esso si riferisca a tutte le aziende che si trovino nella condizione di aver perduto non meno del 40 per cento del prodotto lordo, sempreché questo danno lo abbiano subito entro l'entrata in vigore di questa nuova legge.

MAGNO MICHELE. Avevo pregato l'onorevole Sottosegretario di rispondere sulla questione da me posta relativamente all'articolo 21.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È un articolo questo, la cui applicazione riguarda il Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Sui prestiti concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario con proprie disponibilità a favore di aziende agricole che si trovino nelle condizione di cui all'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e per gli scopi in esso previsti, può essere concesso un contributo dello Stato nella misura annua costante del 3 per cento e del 3,90 per cento in modo da ridurre rispettivamente al 3 per cento ed all'1,50 per cento a scalare il tasso d'interesse a carico delle ditte prestatarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della legge medesima per operazioni ad ammortamento quinquennale a rata costante alle quali è esteso il beneficio della riduzione del bollo sulle cambiali contemplato al sesto comma dell'articolo 16 della legge predetta.

I prestiti di cui al precedente comma sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti, all'uopo prescelti tra quelli autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

All'articolo 1 risultano presentati i seguenti emendamenti

« *Dopo le parole*: aziende agricole, *aggiungere le parole*: di coltivatori diretti ».

GRIFONE.

« *Al secondo comma sopprimere l'inciso*: all'uopo prescelti fra quelli autorizzati ».

CACCIATORE.

MICELI. C'è un'osservazione preliminare che deve portare alla modifica di questo articolo. Voi sostenete che questa legge, una volta che è stabilito un nuovo stanziamento, si riferisce ai nuovi danni. Se non fosse stato stabilito lo stanziamento, si sarebbe riferita ai vecchi danni; siccome è stabilito il finanziamento di un miliardo e 200 milioni all'anno per i prestiti, si riferisce ad altri danni, successivi a quelli contemplati nell'articolo 24 della legge n. 739 del 1960.

PRESIDENTE. No, si riferisce a quelli e agli altri.

MICELI. Io sostengo che si riferisce ai precedenti, perché è detto che i contributi e le agevolazioni creditizie e fiscali previste dalla presente legge saranno concessi, entro il limite e con le modalità di cui al precedente articolo, ai danneggiati dalle calamità. Quindi di che cosa si parla? Di agevolazioni creditizie e non delle somme relative; e alle agevolazioni creditizie si riferisce soltanto l'articolo 5 della legge n. 739. Qualunque stanziamento facciamo, esso va ad impinguare l'articolo 5 della precedente legge.

PRESIDENTE. È detto nella legge: « Sui prestiti concessi a favore delle aziende agri-

cole che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739 »; ora l'articolo 5 stabilisce le condizioni in base alle quali si possono applicare questi prestiti particolari. La limitazione sarebbe potuta venire, se fosse stato richiamato anche l'articolo 24 della legge n. 739. Qui si parla delle condizioni obiettive stabilite dall'articolo 5 della legge n. 739, in cui si devono trovare le aziende.

MICELI. Le aziende di cui all'articolo 5 della legge n. 739 che possono fruire dei contributi, quali sono? Quelle danneggiate dal giugno 1958 fino alla promulgazione della legge n. 739.

PRESIDENTE. Anche sulla questione di quali aziende possano beneficiare di questa legge, vorrei che l'onorevole Sottosegretario desse un chiarimento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'articolo 5, al quale soltanto si fa riferimento nell'articolo 1' del disegno di legge, dice che un'azienda può godere di questo beneficio se ha perduto almeno il 40 per cento del prodotto. Non si fa riferimento né al periodo, né alle zone. Quindi questo articolo, che fa parte delle norme quadro e non delle norme transitorie, ha una validità permanente. Ai soli fini finanziari contemplati nell'ultimo articolo, il 24, di quella legge è disposto lo stanziamento di un miliardo, per rendere operante questa norma, delimitando l'applicabilità della norma stessa dal giugno 1958 alla data di entrata in vigore di questa legge.

Ma, tolto questo aspetto puramente finanziario, l'articolo 5 e successivi hanno una validità di carattere permanente. Nella nuova legge noi includiamo le condizioni nella quali deve trovarsi l'azienda per poter usufruire dei contributi; essa deve aver perduto più del 40 per cento. Quindi è evidente che il presente provvedimento si applica a tutte le aziende che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, fino a comprenderne l'applicazione anche in epoche successive. Sicché, qualora le aziende finora danneggiate non dovessero assorbire tutti i 5 miliardi e restassero 100 milioni, quest'ultima somma potrebbe andare a vantaggio di quelle altre aziende che in epoche successive avessero subito un danno del 40 per cento. Ma questo rientra nei principî generali della validità delle leggi.

CACCIATORE. L'ultimo comma dell'articolo 1 dice testualmente: « i prestiti di cui al precedente comma sono deliberati dagli istituti o dagli enti, all'uopo prescelti tra quelli autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Esistono dunque dieci istituti autorizzati all'esercizio del credito e con l'articolo 1 di questo provvedimento si intende operare una scelta tra di essi. Io mi chiedo: perché complicare le cose e non permettere l'esercizio del credito a tutti gli istituti autorizzati? Questo lo scopo del mio emendamento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Innanzitutto, onorevole Cacciatore, Ella ha visto che nell'articolo 2 si dice, tra l'altro, che l'erogazione dei contributi avviene sulla base degli elenchi presentati dall'istituto che ha erogato il credito. Quindi è chiaro che tutte le aziende che hanno avuto questo prestito e che si trovano nelle condizioni espressamente volute dalla legge, condizioni che devono essere testimoniate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, usufruiranno di questo tipo di provvidenze. È evidente inoltre che gli istituti bancari si avvarranno di tutte le disposizioni relative all'esercizio del credito agrario. Noi non abbiamo preoccupazione alcuna che alcune aziende potranno essere escluse.

Circa poi il fatto della scelta dell'istituto è evidente che la scelta di essi viene operata soltanto in rapporto alla zona dove la presente legge viene applicata, secondo la legge del 1921 regolante il credito agrario. La scelta è quindi puramente territoriale e non riguarda questo o quel tipo di istituto. Comunque, il Governo può anche dichiararsi favorevole al suo emendamento.

GRIFONE. Ripropongo ciò che da noi è stato ripetutamente richiesto anche in altre circostanze, cioè a dire che il contributo venga destinato esclusivamente a favore dei coltivatori diretti. Dal momento che trattasi di stanziamenti insufficienti, non si vede la ragione perché detti contributi non vadano a favore dei coltivatori diretti. Mi si potrà obiettare che esiste l'articolo 5 della legge 26 luglio 1960, n. 739, che stabilisce una differenziazione tra imprese coltivatrici e non coltivatrici. Ma la mia proposta, che è innovatrice, gioverebbe ai coltivatori diretti che, come si sa, devono superare enormi difficoltà per ottenere i mutui.

TRUZZI. Dichiaro di non aver avuto tempo sufficiente per approfondire l'esame del provvedimento e non ho alcuna pretesa di avanzare delle obiezioni fondate. Mi sono però convinto di una cosa, cioè che questa legge tende ad aiutare i contadini nell'acquisto delle sementi e dei concimi per le prossime semine autunnali.

Se noi non approviamo oggi questo provvedimento è evidente che i suoi beneficî non arriveranno mai al coltivatore, con grave pregiudizio delle colture. Vorrei fare una seconda osservazione. A quanto pare si è per la tesi di introdurre qualcosa di nuovo nel testo del provvedimento; ma d'altro canto si afferma autorevolmente che il Governo sta preparando i mezzi e gli strumenti atti a concedere ai danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi dopo l'agosto del 1960 le provvidenze del caso. Perciò la nostra parte voterà il testo così com'è, anche in considerazione del fatto che pur nella sua limitata portata esso gioverà molto alla categoria interessata.

GOMEZ D'AYALA. Devo esprimere una preoccupazione. Che cosa si verificherà in pratica a seguito del fatto che quando nell'articolo 5 della legge n. 739 del luglio scorso si afferma che i beneficî, in esso disposti non sono cumulabili con quelli dell'articolo 1 della stessa legge?

Voglio anche accettare per buone le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, ma non posso non rilevare che i danneggiati i quali si trovano nelle condizioni di aver bisogno di danaro, chiederanno logicamente il prestito; quando poi sarà varata la legge definitiva e saranno stanziati i miliardi che il Governo riterrà opportuno e gli stessi tenteranno di beneficiarne, si sentiranno certamente risponde: « Voi non potete più beneficiare del contributo perché godete già del prestito ».

PRESIDENTE. L'articolo 5 si riferisce al prestito di esercizio.

MICELI. Ella dimentica, signor Presidente che i contributi sono incompatibili con questi prestiti. Legga bene gli articoli 1 e 5 della legge n. 739 e vedrà che l'ultimo comma dell'articolo 5 dice: « o i contributi o i prestiti ». Quindi coloro che otterranno il prestito oggi perché manca il contributo, quando sarà disposta la concessione del contributo non potranno beneficiarne.

TRUZZI. Si farà un'altra legge in cui si dirà che essi sono compatibili.

MICELI. Anche ammesso che nella nuova legge si stabilisse che quei contributi futuri sono compatibili con i prestiti, si determinerà sempre questa situazione: cioè che la compatibilità riguarderà i nuovi, ma non i vecchi alluvionati. Vi rendete conto delle assurdità cui ci porta l'improvvisazione?

GOMEZ D'AYALA. Si potrebbe ovviare a questa preoccupazione inserendo nell'articolo 3 dopo le parole: « contributo statale », le altre: « di cui all'articolo 1 a favore delle aziende danneggiate dalle calamità naturali e avversità atmosferiche verificatesi anche posteriormente all'entrata in vigore della legge 21 luglio 1960, n. 739 ». In questo senso preannunzio un emendamento all'articolo 3, così come preannunzio un articolo aggiuntivo per chiarire che l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge n. 739 non si applica alla presente legge.

PRESIDENTE. Ripeto che non ve ne è bisogno, onorevoli colleghi.

GOMEZ D'AYALA. Le leggi italiane hanno il pregio di essere così oscure da prestarsi sempre a diverse interpretazioni ed applicazioni.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non posso accogliere le obiezioni mosse dall'onorevole Grifone perché sono contrario in genere alle discriminazioni di principî, discriminazioni che si creerebbero accettando le differenziazioni dei vari mezzi di intervento e le diverse destinazioni delle somme di danaro. Viceversa, per l'applicazione della precedente legge n. 739, nelle istruzioni che sono state diramate agli istituti di credito, è stato stabilito che si doveva dar corso a tutte le domande dei coltivatori diretti. Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati, li esamineremo congiuntamente agli articoli cui essi si riferiscono.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Grifone se insiste nell'emendamento da lui presentato al primo comma dell'articolo 1.

GRIFONE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento proposto dall'onorevole Cacciatore al secondo comma ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

« Sui prestiti concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario con proprie disponibilità a favore di aziende agricole che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e per gli scopi in esso previsti, può essere concesso un contributo dello Stato nella misura annua costante del 3 per cento e del 3,90 per cento in modo da ridurre rispettivamente al 3 per cento ed all'1,50 per cento a scalare il tasso d'interesse a carico delle ditte prestatarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della legge medesima per operazioni ad ammortamento quinquennale a rata co-

stante alle quali è esteso il beneficio della riduzione del bollo sulle cambiali contemplato al sesto comma dell'articolo 16 della legge predetta.

I prestiti di cui al precedente comma sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il contributo dello Stato previsto al precedente articolo sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in annualità o semestralità anticipate agli Istituti ed Enti mutuanti a decorrere dal 1° dicembre 1960 sulla base di elenchi mensili dagli stessi prodotti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi di cui al richiamato articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ciascuna annualità o semestralità di rimborso dei prestiti con i relativi interessi sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni.

Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicabili le disposizioni contenute nella citata legge n. 1760 ».

GRIFONE. Potrebbe spiegarci l'onorevole rappresentante del Governo perché si devono anticipare le somme a questi istituti?

Gli istituti, a mio avviso, dovrebbero ricevere quello che è di loro spettanza quando avranno stipulato i mutui.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Siccome questo sistema vige in virtù di diverse leggi creditizie, pensavo non ci fosse bisogno di ulteriori spiegazioni. Se la liquidazione del concorso dello Stato venisse dopo che sono state perfezionate tutte le pratiche in un determinato numero di mesi, si dovrebbe fare, dopo la liquidazione, una riliquidazione, perché nel frattempo sarebbero decorsi certi interessi. Invece quando si mette anticipatamente a disposizione degli istituti per un certo periodo di tempo la somma, la liquidazione comincia dal momento esatto in cui si accende l'operazione di anticipazione e non bisogna fare due volte il calcolo degli interessi composti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Per la concessione del contributo statale è autorizzata la spesa di lire un miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si fa fronte mediante corrispondente aliquota del provento relativo all'arrotondamento a lire cento delle frazioni minori di lire cento nella liquidazione delle imposte di registro.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

L'onorevole Gomez D'Ayala ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole*: per la concessione del contributo statale, *aggiungere le parole*: di cui all'articolo 1 della presente legge a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche verificatesi anche posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1960, n. 739 ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Noi abbiamo richiamato in questa legge l'articolo 5 che pone soltanto delle condizioni di carattere obiettivo, per le quali una azienda deve trovarsi in condizione di aver perduto almeno il 40 per cento del prodotto. Non c'è riferimento né a tempo né a zone. Se invece introduciamo un concetto di riferimento temporale, dobbiamo stare attenti a come lo esprimiamo; perché togliamo il carattere di validità permanente a quella norma che invece ha effettivamente carattere permanente.

MICELI. L'emendamento Gomez non si riferisce all'articolo 5, ma alla concessione del contributo di cui all'articolo 3: duecento milioni l'anno. Quindi è limitata a questo.

AVOLIO. Sono d'accordo sulla interpretazione della legge n. 739 data dal Governo; però ritengo che nella fattispecie essendoci un accordo generale sul merito, la precisazione possa essere accolta per venire incontro alle esigenze espresse da molti colleghi, essendo questa specificazione riferibile soltanto all'applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento Gomez D'Ayala.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso:

« Per la concessione del contributo statale di cui all'articolo 1, della presente legge, a

favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da avversità atmosferiche verificatesi anche posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzata la spesa di lire un miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si fa fronte mediante corrispondente aliquota del provento relativo all'arrotondamento a lire cento delle frazioni minori di lire cento nella liquidazione delle imposte di registro.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Gomez ha anche presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, non si applica alla presente legge ».

SEDATI. *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il problema del cumulo è stato posto in riferimento a quelle zone che non sono state ancora delimitate, perché occorre un nuovo provvedimento di legge, e nelle quali possono trovarsi dei coltivatori i quali già godano di questi benefici. Quindi è un problema futuro. Però nessun problema può sorgere per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 739 in relazione alla legge in esame nelle zone che sono state delimitate o in corso di delimitazione. Ora, poiché a noi oggi interessa che non sia abrogata la norma del cumulo nei confronti di quelle aziende, credo che con questa legge non dobbiamo inserire la norma proposta dall'onorevole Gomez. Se in sede di discussione della nuova legge apparirà necessario introdurre una norma del genere, lo faremo allora. Se anticipassimo oggi questa norma, costruiremo una ipotesi astratta con riferimento ad una legge che verrà.

MAGNO MICHELE. Intanto i contadini danneggiati dalle ultime avversità atmosferiche dovranno rinunciare al prestito quinquennale, perché non potranno sapere se ci sarà o non ci sarà la cumulabilità con futuri contributi.

GOMEZ D'AYALA. Gli argomenti dell'onorevole Sottosegretario avrebbero valore se ci trovassimo non di fronte a un intervento estremamente parziale, ma di fronte all'adempimento della legge. Il principio della legge quadro era quello di provvedere ai finanziamenti esercizio per esercizio, in modo da offrire a tutti i danneggiati dalle avversità atmosferiche la possibilità di scegliere tra gli interventi in conto capitale o i benefici creditizi. Siccome ci troviamo invece di fronte a uno stanziamento limitatissimo che consente soltanto di dare dei mutui a condizioni di favore a coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche dopo l'entrata in vigore della legge n. 739, quando questi coltivatori avranno fatto istanza per ottenere il mutuo, si troveranno automaticamente di fronte al divieto di cumulo previsto nella legge quadro. E non varrà, quando discuteremo una nuova legge, modificare quella norma, perché fino al momento dell'entrata in vigore della nuova legge tutti questi interessi saranno andati perduti. Questa è la ragione dell'articolo aggiuntivo da me proposto.

MICELI. Io penso che le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario hanno un fondamento. L'onorevole Sottosegretario dice: questi stanziamenti si riferiscono ai danneggiati vecchi e nuovi. Quindi andremmo a stabilire anche per i danneggiati vecchi una deroga. D'altro canto il Sottosegretario risponda alla mia osservazione: un nuovo danneggiato contrae questo prestito a tassazione agevolata; poi esce la legge in cui sarà stabilita l'erogazione dei contributi. Ma vale sempre l'articolo 5 della 739, quindi il danneggiato non potrà godere dei contributi.

Usando questo metodo, in sostanza si adottano due pesi e due misure!

TRUZZI. Se volessimo agevolare anche coloro che non sono stati ancora danneggiati, onorevole Miceli, non si finirebbe più!

MICELI. Se noi potessimo introdurre nella legge un concetto in base al quale anche i nuovi danneggiati potranno usufruire del contributo, detraendo s'intende quanto lo Stato ha dato per gli interessi, sarebbe una cosa buona, perché altrimenti il provvedimento si rivelerebbe completamente squilibrato.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'emendamento così come è stato presentato è semplicemente soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 5.

A parte il rilievo che, non essendo trascorsi sei mesi dall'approvazione, non è possibile abrogare nemmeno in parte la legge n. 739, noi siamo contrari alla introduzione di una disposizione di questo genere per quanto si riferisce al passato; per quanto si riferisce al

futuro, se noi volessimo applicare questa norma, dovremmo fare riferimento ad una legge che non esiste e che il Parlamento, nella sua sovranità, potrebbe non approvare mai.

Mi dichiaro quindi contrario all'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gomez D'Ayala, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Tognoni propone i seguenti articoli aggiuntivi che, se approvati, costituirebbero gli articoli 4 e 5 del provvedimento:

ART. 4.

« Le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960 n. 739 sono estese alle calamità unificatisi dal 14 agosto al 15 ottobre 1960. Per far fronte ai nuovi oneri di cui al precedente comma viene stanziata la somma di lire 10 miliardi in ragione di lire 10 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1965-1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 5.

« Allo stanziamento dei rimborsi per l'esercizio finanziario 1960-61 si provvederà con destinazioni di pari somma dal fondo di riserva per provvedimenti legislativi in corso. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio ».

MICELI. Per questo emendamento aggiuntivo il problema della copertura è stato risolto in anticipo essendo stato sempre nostro intendimento non ritardare l'approvazione del provvedimento. Tuttavia i due commi che formano l'emendamento possono essere posti in votazione separatamente in quanto, nel caso in cui il primo venisse approvato, soltanto allora sorgerebbe la preoccupazione della copertura. In questo caso non ci resterebbe altro da fare che rimandare il provvedimento alla V Commissione Bilancio per l'espressione di un nuovo parere. Ma in questo caso ne varrebbe la pena.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, la votazione di questi articoli aggiuntivi implicherebbe un ritardo nell'approvazione del provvedimento. Posso porre in votazione il primo articolo, ma è certo che dovrò rimandare tutto il provvedimento all'esame della Commissione bilancio perché proceda all'espressione di un nuovo parere sulla nuova copertura.

MICELI. La sua affermazione, signor Presidente, sarebbe valida, ripeto, solo nel caso in cui il primo articolo aggiuntivo venisse approvato.

TRUZZI. Il nostro gruppo voterà contro l'approvazione di questo articolo aggiuntivo. Siamo favorevoli al principio ma contrari ad ogni ritardo nell'approvazione di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio base contenuto nell'emendamento aggiuntivo Tognoni.

(*Non è approvato*).

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Ho già avuto occasione di dire che il Consiglio dei ministri intende provvedere con un apposito provvedimento agli adempimenti necessari per l'applicazione delle provvidenze in quelle zone danneggiate in epoche successive all'entrata in vigore della legge n. 739.

Prescindendo dal parere contrario del Governo all'accettazione dell'articolo aggiuntivo per le ragioni illustrate dall'onorevole Truzzi, non posso non far rilevare che esso richiedeva un aumento di spesa, richiamando infatti le norme della legge n. 739 che prevedono appunto erogazioni di contributi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

GRIFONE. Signor Presidente, la prego, dopo la ripresa dei lavori parlamentari, di voler iscrivere all'ordine del giorno dei nostri lavori le proposte di legge presentate dagli onorevoli Gomez D'Ayala e Bonomi sulla riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici.

PRESIDENTE. Come Presidente della Commissione ho il dovere di ricordarvi che vi sono altre proposte di legge urgenti quanto quelle enunciate dall'onorevole Grifone, che hanno la precedenza. La mia intenzione è comunque, alla ripresa, di lavorare mattina e sera.

MICELI. Noi non intendiamo ritardare l'esame di nessuna proposta di legge, compreso il Piano verde, ma insistiamo affinché si iscrivano al primo punto dell'ordine del giorno dei nostri lavori le proposte di legge di cui ha parlato l'onorevole Grifone.

PRESIDENTE. Mi impegno ad inserire nell'ordine del giorno anche queste proposte.

GRIFONE. Non « anche », ma al primo posto. Faccio formale richiesta affinché le proposte di legge da me ricordate siano iscritte al primo punto dell'ordine del giorno delle prossime sedute della Commissione.

PAVAN. Ed io le chiedo formalmente, onorevole Presidente di attenerci all'ordine del giorno di questa seduta.

GRIFONE. Siete d'accordo sulla riduzione dei canoni di affitto agli alluvionati?

PAVAN. Certamente, ma non è Lei che può stabilire l'ordine dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Grifone di mettere al primo posto dell'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione le proposte di legge degli onorevoli Gomez D'Ayala, De Leonardis e Bonomi relative alla riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici.

(*Non è approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche » (2521):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Avolio, Bolla, Cacciatore, Casati, De Lauro Matera Anna, Del Giudice, Ferrari Francesco, Fogliazza, Gerbino, Germani, Grifone, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Marenghi, Monte, Pavan, Prearo, Sangalli, Schiavon, Truzzi, Valori, Vetrone e Zugno.

La seduta termina alle 18,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI